



# Aspetti normativi, deontologici e professionali dell'attività infermieristica nei diversi contesti operativi




La responsabilità  
professionale  
infermieristica

# La professione infermieristica

capacità di implementare nel proprio specifico campo di attività e di responsabilità, le norme determinate dal profilo professionale, dagli orientamenti didattici, ma soprattutto dal proprio codice deontologico, efficace strumento che comprende i valori ed i principi etici che guidano il comportamento del professionista infermiere, senza perdere con ciò di vista la rilevanza dell'aggiornamento delle proprie conoscenze scientifiche.

# Dimensioni della professione



# ■ ETERONOMIA → AUTONOMIA

Non autonomo, che è diretto e regolato da norme assegnate dall'esterno

Libertà di darsi leggi proprie e di governarsi con esse

# I nuovi oneri della professione infermieristica

- Dall'eteronomia all'autonomia professionale e decisionale.
- Dalla mansione fine a se stessa al risultato assistenziale.
- Dall'assistenza al medico all'assistenza al paziente.
- Capacità di gestione e di programmazione di metodi organizzativi.
- Capacità di scelta assistenziale e di verifica dei risultati.
- Consapevolezza dell'agire professionale.

Se sono responsabile dell'assistenza, ne sono titolare e ne sono competente



Quindi ho l'autonomia di prendere decisioni in quel contesto

**NON C' E' AUTONOMIA PROFESSIONALE  
SENZA RESPONSABILITA'**

# Concetto di professione infermieristica

- ┌ E' una attività intellettuale (art. 2229 c.c.) per l'esercizio della quale è richiesta la laurea e una particolare abilitazione, con un corpo strutturato di conoscenze generali e specifiche;
- ┌ Requisiti giuridici di una professione:  
**autonomia professionale, iscrizione all'albo; esercizio regolato da leggi.**

# Art. 2229 c.c.

- ┌ **Esercizio delle professioni intellettuali**
- ┌ La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

# Responsabilità professionale

La prestazione infermieristica (d'opera intellettuale) è l'espressione di un accordo contrattuale tra infermiere e utente/paziente.

Le caratteristiche del contratto sono:

- ┌ **Tecnicità**
- ┌ **discrezionalità** (adottare i mezzi più idonei)
- ┌ **segretezza**

# Professionalità

- ┌ Capacità personale di esercitare una funzione complessa disponendo di conoscenze generali e specifiche con
  - ┌ **competenza** (conoscenza, esperienza, creatività);
  - ┌ **responsabilità** (attribuita dalla funzione);
  - ┌ **Autonomia**;
- rimanendo costantemente orientati all'aggiornamento e alla ricerca.

# Competenza

“Ciò che compete”, “di pertinenza”,....

“ciò di cui si è competenti”,

“ciò di cui si ha capacità di fare”

# La competenza specifica

È lo strumento per assumere le responsabilità inerenti ad un dato lavoro e si acquisisce progressivamente attraverso conoscenze di carattere generale e specifico:

*Scientifiche*

*Tecniche*

*Relazionali*

*Giuridiche*

*Etico-deontologiche*

La *competenza professionale*, concepita per aumentare il benessere delle persone, prevede una progressiva maturazione personale e professionale.

# Codice deontologico

- 3.2 l'infermiere assume responsabilità in base al livello di competenza raggiunto e ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di esperti.....
- 3.3 Riconosce i limiti delle proprie conoscenze e competenze e declina la responsabilità quando ritenga di non poter agire con sicurezza. Ha il diritto di chiedere formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza; si astiene dal ricorrere a sperimentazioni prive di guida che possono costituire rischio per la persona.

# La responsabilità professionale

L'infermiere può e deve essere chiamato a **rispondere delle proprie azioni qualora queste non siano state conformi alle regole dell'arte**, con conseguenze dannose per il paziente. Vigè cioè il principio della responsabilità degli errori regolato dalle norme generali del diritto in campo penale, civile amministrativo e disciplinare.

# La nuova normativa determina il campo di attività e le responsabilità

- ┌ Il codice deontologico
- ┌ Il profilo professionale
- ┌ L'ordinamento didattico
- ┌ La formazione post-base

# L'infermiere in possesso dei requisiti previsti dal profilo prof.le è “responsabile dell'assistenza infermieristica”

- └ L'affermarsi della professione infermieristica ha comportato **un accresciuto livello di autonomia al quale corrisponde un altrettanto accresciuto livello di responsabilità**. La consapevolezza delle proprie responsabilità va vista non solo in un'ottica difensiva di tutela della propria posizione, ma come occasione di miglioramento in termini di efficacia e di efficienza, della risposta assistenziale ai bisogni dell'utenza.

# Il termine responsabilità ha una doppia valenza:

quella che rende evidente  
l'intellettualità della professione  
così come delineata dalla legge 42/99

quella che richiama alla  
consapevolezza degli obblighi  
connessi all'esercizio professionale

all'implicito ed esplicito  
impegno ad operare nell'interesse dell'utente  
tenuto conto delle norme etiche e deontologiche.

# Professionalità, autonomia e responsabilità infermieristica

Significa avere consapevolezza delle possibili conseguenze a cui l'esercizio professionale espone;

Farsi carico della propria responsabilità ed operare in modo da poter proattivamente dare risposta, a chi ne dovesse chiedere conto, sulle decisioni assunte e sulle modalità prestazionali adottate.

# Responsabilità professionale

E' il carattere o la situazione di colui che è chiamato a rispondere in prima persona di un fatto o di un atto compiuto nell'esercizio delle proprie funzioni con piena autonomia decisionale.

Da ciò discende l'obbligo di esercitare la propria attività professionale con *prudenza, perizia, diligenza*, cioè con l'osservanza di tutte le norme giuridiche, deontologiche e tecniche.

# La responsabilità professionale

ha una dimensione:

etica

giuridico-professionale

# Dimensione etica

Principi etici della professione art. 2.1 c.d.

Il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale per l'assunzione della responsabilità delle cure infermieristiche.

# Principi e valori etici fondamentali

Visione chiara della natura della professione e degli scopi dichiarati dalla stessa;  
Norme deontologiche;  
Adozione del metodo scientifico di ricerca.

***Inviolabilità della vita umana in ogni momento della sua esistenza;***

Rispetto dei limiti invalicabili, posti dalla coscienza morale, per la difesa della vita e della salute secondo giustizia e necessità;

***Raggiungimento della massima competenza possibile per operare al meglio per la persona***

# Principi e valori etici fondamentali

Rispetto della totalità della persona assistita con i suoi bisogni integrali (biofisici, psicologici, sociali, culturali, spirituali, religiosi);

***Rispetto del principio di non nuocere***

Rispetto del segreto professionale

# Dimensione Giuridico-professionale

Significato positivo del concetto di  
responsabilità:

Assumersi in prima persona tutta la responsabilità  
che l'agire professionale comporta,  
soprattutto in situazioni  
di piena autonomia riconosciuta

**essere e sentirsi responsabili**

# Dimensione Giuridico-professionale

Significato negativo del concetto di responsabilità:

*Rispondere di proprie azioni od omissioni,*  
potendo essere sottoposti a sanzione  
(responsabilità penale);

*Risarcire un danno*  
(responsabilità civile);

*Rispondere dei propri comportamenti*  
al datore di lavoro (dipendenti), o al Collegio (liberi  
professionisti), per inosservanza di regole  
contrattuali e prof.li  
(responsabilità disciplinari).

# Responsabilità professionale

Gli esercenti una professione sanitaria sono soggetti al puntuale rispetto dei precetti e delle regole statuite dal nostro ordinamento.

A causa della propria attività professionale, gli infermieri in qualità di incaricati di pubblico servizio, possono incorrere in **diverse forme di obblighi e responsabilità**

# Obbligazioni del professionista verso l'utente

**di mezzi:** impone una certa condotta caratterizzata da prudenza, diligenza e perizia, idonea a raggiungere un risultato, con l'impegno per il professionista di curarlo con i migliori mezzi di cui dispone.

**di risultati:** per gli interventi di chirurgia estetica e di protesi dentaria vi è la tendenza a riconoscere tale obbligazione.

# Obbligazione di mezzi

## Art. 1176 c.c. obbligo di diligenza

Il professionista qualora abbia impiegato nell'esecuzione dell'opera la diligenza richiesta, nonché la perizia propria della professione,

**non è di norma responsabile se il risultato non si ottiene o non viene raggiunto nella modalità prevista.**

- Nelle obbligazioni di mezzi, oggetto delle prestazioni non è il risultato bensì un'attività professionale che, pur essendo proiettata verso di esso, non è strutturata in modo tale che il suo mancato raggiungimento determini di per sé inadempimento.
- In questo caso costituisce inadempimento il non aver eseguito l'attività promessa con la dovuta diligenza.

# Art. 2236 c.c.

## Responsabilità del prestatore d'opera

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave

# Art.2236 c.c.

In questa norma da tenere presente è l'attenuazione della responsabilità quando la prestazione d'opera implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.

- In tali casi la prestazione di mezzi, incontrando obiettive e gravi difficoltà, viene ritenuta fonte di responsabilità quando il danno al cliente derivi dal dolo o da colpa grave (cioè da un errore **inescusabile** di imperizia).

# Responsabilità professionale

- **Responsabilità civile**
- **Responsabilità penale**
- **Responsabilità amministrativa-disciplinare**

# Responsabilità civile

è la responsabilità di natura patrimoniale che sorge nei confronti di chi violi obblighi di comportamento nei riguardi di un determinato soggetto e comporta l'obbligo di risarcire il danno cagionato al terzo.

**Può essere contrattuale (inadempimento art.1218 c.c.) o extracontrattuale (fatto illecito art.2043 c.c.) ed ha funzione sostanzialmente risarcitoria o riparatrice.**

# Responsabilità contrattuale

## Inadempimento delle obbligazioni.

### art. 1218 c.c.

“il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”

# Responsabilità contrattuale

è la responsabilità che sorge per effetto della violazione o inadempimento di un obbligo derivante da un rapporto (contratto) stipulato tra due o più soggetti.

Grava sul creditore (il paziente) soltanto l'onere di indicare il fatto o l'inadempimento. Mentre grava sul debitore (l'infermiere) l'onere di dimostrare l'incolpevolezza dell'inadempimento (causa di forza maggiore, caso fortuito).

# Responsabilità contrattuale

L'amministrazione dell'azienda risponde verso i pazienti per responsabilità contrattuale.

Anche il dipendente del SSN risponde verso la propria amministrazione di appartenenza a titolo di responsabilità contrattuale. Risponde invece di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei danni arrecati ai pazienti.

# Sentenza Cassazione Sez. Un. n. 577 dell'11 gennaio 2008

ha ribadito che non è più importante dimostrare la natura del rapporto giuridico tra paziente ed ente perché anche nelle case di cura private, la natura contrattuale prevale su quella aquiliana che lega l'operatore sanitario al paziente

I casi possibili erano i seguenti:

1. **Ente Pubblico** = responsabilità contrattuale tra paziente e ente. In caso di colpa lieve, responsabilità contrattuale diretta dell'ente; in caso di colpa grave o dolo responsabilità contrattuale del sanitario e dell'ente (l'ente condannato avrà azione di regresso sul sanitario, principio di immedesimazione organica D.P.R. 10.01.1957 n. 3).
2. **Ente privato** = responsabilità contrattuale tra paziente e sanitario e tra ente e sanitario.

(Si veda l'articolo "*Stravolto il profilo giuridico della responsabilità sanitaria*"  
dott. Di Fresco su [www.laprevenienza.it](http://www.laprevenienza.it))

# Responsabilità extracontrattuale

## Risarcimento per fatti illeciti

### Art. 2043 c.c.

- Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
- Chi chiede il risarcimento deve dimostrare la colpevolezza dell'autore del fatto illecito.

# Responsabilità extracontrattuale

Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale differiscono sotto il profilo *"dell'onere della prova"* (obbligo di provare l'inesistenza della propria responsabilità ovvero l'esistenza di quella altrui).

In questo caso graverà sul paziente dimostrare che l'evento che lo ha danneggiato sia derivato da una condotta (attiva o passiva) dolosa o colposa, secondo la regola generale per cui:

*"chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"*

**art. 2697 c.c.**

L'art. 2043 c.c. dice:” qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”

**Ci sono però delle eccezioni:**

- ┌ Art. 2044 c.c. stabilisce che non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

# Danno

**Art. 2047 c.c.** stabilisce che in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

**Art. 2048 c.c.** del danno cagionato dagli allievi ed apprendisti, nel tempo nel quale sono sotto la vigilanza dei precettori e dei maestri d'arte, rispondono i precettori e i maestri, sempre che non provino di non aver potuto impedire il fatto.

Per quanto riguarda gli illeciti penali sancisce tale obbligo l'art. 185 c.p.

## Restituzioni e risarcimento del danno

*"ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili (2043c.c.). Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale (2059c.c.), obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili (2047c.c.), debbono rispondere per il fatto di lui".*

# I limiti alla responsabilità del professionista

La limitazione è stabilita dall'art. 2236 del c.c. il quale specifica che "se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave"

## L'esimente dell'art. 2236 c.c.

L'art. 2236 permette di non rispondere se la prestazione è di particolare complessità ovvero ancora sperimentata o studiata non a sufficienza, o perchè ancora dibattuta con riferimento ai metodi terapeutici da eseguire.

Cass. sez. III, 12 agosto 1995, n. 8845.

# La colpa professionale

## Colpa lieve

si intende l'omissione di diligenza  
(negligenza)

dovuta all'approntamento non conforme al caso concreto;

## Colpa grave

si intende il compimento di un errore grossolano dovuto alla mancata adozione di attività precauzionali minime. È caratterizzata da particolare negligenza, imprudenza e imperizia. Non scusabile.



# Responsabilità penale

è la responsabilità che sorge per effetto della violazione del precetto penale e dà luogo all'applicazione di pene (pecuniarie o personali).

- Ha carattere **sanzionatorio**, in quanto esprime la reazione della collettività alla lesione di beni primari della vita ritenuti di importanza ultraindividuale.
- È **tipica** (nessuno può essere chiamato a rispondere per un fatto se questo non è previsto come reato dalla legge).

# Responsabilità penale

Può essere *dolosa o colposa*,  
secondo l'intenzionalità dell'agente;

Per addebitare un evento ad un soggetto, e sottoporlo alla sanzione penale conseguente, si richiede un rapporto di natura soggettiva e non solo di mera causazione materiale tra condotta umana ed evento.

# Responsabilità penale

Art. 27 comma 1 della Costituzione

“la responsabilità penale è personale”

coincidenza tra autore della condotta e destinatario della sanzione.

# Responsabilità dolosa

Trasgressioni volontarie e coscienti,  
tali da presupporre il dolo,  
collegate all'esercizio della professione.

**le specifiche situazioni nei confronti del paziente che:**

- 1. ha espresso dissenso all'intervento;
- 2. non ha espresso alcun consenso;
- 3. ha espresso un consenso in contrasto con l'ordine pubblico o il buon costume

# Dissenso del paziente

Deve essere rispettato in quanto compete soltanto a lui decidere in merito alla propria salute e alla propria libertà.

## Tale concetto ha due eccezioni:

- 1. nel caso di TSO;
- 2. nel caso in cui ricorra lo stato di necessità (art. 54 c.p.), quando l'intervento sanitario sia obbligato dal "*pericolo attuale di un danno grave alla persona.... Non altrimenti evitabile*"

# Mancaza del consenso del paziente ovvero consenso viziato

- Presupposto all'intervento sanitario è l'acquisizione di un valido consenso (art. 13, 32 cost. relativo alla libertà personale e al diritto alla salute di ogni individuo), non potendo essere obbligato a un determinato trattamento se non per disposizione di legge (art. 33 L.833/78 e L.180/78).

# Struttura del Reato

- È reato quel fatto giuridico volontario illecito al quale l'ordinamento ricollega come conseguenza una sanzione penale.

# Oggetto giuridico del reato:

È il bene giuridico o l'interesse giuridico tutelato dalla norma.

- la norma che punisce il reato *omicidio*, tutela il bene giuridico "*vita*";
- la norma che punisce il reato di furto tutela il bene giuridico "*patrimonio*".

# REATI

si differenziano in base allo stato psicologico dell'agente.

- **Dolosi** : commessi volontariamente
- **Colposi** : commessi per colpa (imprudenza, imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e ordini).

# Elementi essenziali del reato

Elementi senza i quali lo stesso non può dirsi esistente:

## Il fatto:

- a. la condotta umana  
(elemento materiale o oggettivo: azione o omissione)
- b. l'evento
- c. il nesso di causalità

## La colpevolezza:

(elemento soggettivo o psicologico:  
dolo, colpa, preterintenzione)

# Elemento oggettivo o materiale

La condotta:

**Azione:** si concretizza in atti manifesti esternamente visibili.  
È necessario che tutti gli atti siano contestuali (si susseguano senza interruzione di tempo) e diretti ad un unico fine (univocità degli atti)

**Omissione:** mancato compimento dell'azione che si attendeva da una persona

**Coscienza e volontà dell'azione:** consiste nella riferibilità dell'atto al volere della persona (suitas).

# Condotta

indica il comportamento umano che costituisce reato

Per essere penalmente rilevante deve corrispondere quella descritta dalla norma incriminatrice.  
può essere **positiva** (azione) o **negativa** (omissione),  
in ogni caso deve essere accompagnata  
dalla volontà di chi la compie.

**Art.42 c.p.** "nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato se non l'ha commessa con coscienza e volontà (suitas).

# Evento

È qualsiasi accadimento conseguenza di una condotta.

Come si fa ad attribuire la responsabilità di un evento?

Attraverso una analisi di causa – effetto  
devo conoscere le dinamiche e le cause influenti sul danno.

# L'evento e il nesso di causalità

Ai fini del giudizio sulla responsabilità colposa, si afferma la necessità di un rapporto di causalità tra *condotta ed evento*.

- Art.40 c.p. "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione".

# Il rapporto di causalità

Ai fini dell'esistenza del reato è necessario che **la condotta e l'evento siano legati da un "nesso causale"**.  
Quanto più è distante la condotta dall'evento, più è difficile dimostrare il nesso di causalità.

- ┌ **Art.41 c.p.** afferma...."il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute anche se indipendenti dall'azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione o omissione e l'evento".

# La colpevolezza

- ┌ Per aversi reato, oltre al fatto materiale è richiesta l'esistenza di un nesso psichico tra il soggetto agente e l'evento lesivo e cioè **l'attribuibilità psicologica** del fatto di reato alla volontà dell'agente.

# Elemento psicologico del reato

## Concetto di colpa

### Art.43 c.p.

...“ Il delitto è colposo o contro l'intenzione, quando l'evento anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

# Colpa c. d. professionale

## Art. 2236 c.c.

"...il professionista deve essere chiamato a rispondere solo per colpa grave. La S. C. ha chiarito che la colpa professionale deve essere valutata nell'ambito della normativa contenuta nell'art. 43 c.p.

# Per la sussistenza del reato colposo occorre:

Che la **condotta** sia attribuibile al volere del soggetto;

Che manchi la **volontà** dell'evento (in quanto tale  
volontà è dolosa);

Che il **fatto** sia dovuto a imprudenza, negligenza,  
imperizia ed inosservanza delle leggi, regolamenti,  
ordini o discipline, cioè sia in contrasto  
con determinate regole di condotta.

# Colpa per negligenza

## Negligenza:

manca di attenzione e sollecitudine,  
disattenzione, superficialità  
(omesso compimento di una azione doverosa).

La condotta negligente è la meno scusabile perché il dovere di diligenza e sollecitudine non può venir meno in alcuna prestazione professionale, evitando quelle distrazioni, insufficienze o mancanze che possono causare un danno al paziente.

# Colpa per imprudenza

## Imprudenza:

agire dove la cautela lo sconsiglia, avventatezza, scarsa considerazione degli interessi altrui (inosservanza di un divieto assoluto).

**Si ha condotta imprudente nel caso in cui l'operato sia contrario alla regola sociale della prudenza, all'osservanza di doverosa precauzione e ha luogo qualora si agisca con trascuratezza, scarso impegno, superficialità o ingiustificata fretta.**

# Colpa per imperizia

## Imperizia:

ignoranza, inattitudine ad applicare la *lex artis* temerarietà professionale. Per *lex artis* si intende l'insieme delle raccolte o delle fonti giuridiche ed Extragiuridiche (etiche, deontologiche, spirituali) che regolano una determinata attività.

**Il limite della colpa grave, finalizzato a salvaguardare la discrezionalità tecnica del professionista di fronte a problemi particolarmente difficili, riguarda la sola colpa per imperizia,**

mentre il giudizio sulla diligenza e prudenza è più severo quanto maggiori sono le difficoltà del compito.

## Diligenza:

deriva da diligere, avere caro, apprezzare, stimare, avere interesse per quello che si fa. Obbligo di informarsi, di agire con cautela e di astenersi del tutto dall'agire se non si è sicuri di non fare danno

Perizia: è il sapere e il saper fare

## Prudenza:

è legata alla competenza e nasce dalla specifica preparazione del professionista: sa scegliere ciò che è bene e i mezzi giusti, idonei a raggiungere il risultato.

# Concetto di imputabilità

**Chi è imputabile ?**

**Colui che ha commesso il fatto che si configura come reato**

# Requisiti dell'imputabilità

Capacità del soggetto attivo del reato ad essere chiamato a rispondere della propria condotta illecita.

Secondo **l'art. 85 c.p.** è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere nel momento della commissione del fatto costituente reato.

# Capacità di intendere

è la capacità di comprendere e rendersi conto del valore sociale e giuridico dell'atto che si compie

# Capacità di volere

è la facoltà di volere quello che si giudica doverosi fare.

La modifica di una di queste due capacità rende invalida la capacità di agire

Può avvenire per alcune malattie psichiatriche

il paziente, pur essendo in grado di comprendere (**conservazione della capacità di intendere**), volutamente ferisce qualcuno poiché come espressione del proprio pensiero delirante, ha la convinzione che in quella circostanza è giusto comportarsi in quel determinato modo (**incapacità di volere**).

# Reati comuni e reati specifici

Alcune tipologie di reato possono essere **imputate all'infermiere**,  
come a qualunque altro soggetto  
(omicidio, lesioni personali,  
sequestro di persona, abbandono di minori o incapaci).

**Altre sono proprie del dipendente pubblico  
e/o di chi è chiamato a svolgere una  
determinata funzione pubblica**

omissione di atti d'ufficio, violazione del segreto d'ufficio,  
esercizio abusivo della professione,  
falso ideologico, interruzione di pubblico servizio

# Reati tipici cui può incorrere l'infermiere

- Art. 443 c.p., 445 c.p. Somministrazione e detenzione di farmaci scaduti o difettosi;
- Art. 340 c.p. interruzione di un ufficio o servizio pubblico;
- Art. 328 c.p. omissione o rifiuto di atti d'ufficio;
- Art. 365 c.p. omissione di referto;
- Art. 362 c.p. omissione di denuncia di reato all'A.G.;
- Art. 622 e 326 c.p. rivelazione di segreto professionale e segreto d'ufficio;
- Art. 591 c.p. abbandono di persone minori e incapaci;
- Art. 476 c.p. falso materiale in atto pubblico

# Abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.)

- Affidare nel turno i ricoverati a personale insufficiente o non competente, pur in caso di grave carenza di personale, può comportare una responsabilità penale per i vertici aziendali e in alcuni casi per il coordinatore infermieristico. È necessario che il coordinatore segnali per iscritto a chi di dovere la situazione "formulando le proposte opportune per rimuovere le difficoltà" (DPR n. 3/1957, art.16)

# Reati tipici cui può incorrere l'infermiere

- ┌ Art.575 c.p. omicidio
- ┌ Art.579 c.p. omicidio del consoziente
- ┌ Art.580 c.p. istigazione e aiuto al suicidio
- ┌ Art.581 c.p. percosse
- ┌ Art.582 c.p. lesioni personali
- ┌ Art.583 c.p. circostanze aggravanti (lesioni)
- ┌ Art.584 c.p. omicidio preterintenzionale
- ┌ Art.589 c.p. omicidio colposo
- ┌ Art.590 c.p. lesioni personali colpose
- ┌ Art.605 c.p. sequestro di persona

# L'infermiere è tenuto alla obbligazione di mezzi

Come si concretizza nella pratica  
professionale?

# La documentazione infermieristica

Cartella infermieristica  
Linee guida  
Protocolli  
Procedure

identificano l'appropriatezza dei miei comportamenti

C'è sempre qualcuno che mi chiederà se quello che stavo facendo era appropriato farlo in quel momento

# Quale modello organizzativo e assistenziale è in uso

Per valutare e giudicare i mezzi utilizzati durante l'attività si considerano anche altri elementi.

Ad esempio come si presenta il setting operativo, se mancano i percorsi assistenziali, la comunicazione tra operatori, la documentazione assistenziale e gestionale (mappa delle attività, flow chart, book delle attività).

# La documentazione infermieristica

È l'espressione di un modello  
organizzativo

# Modello organizzativo

Inteso come un contenitore in cui confluiscono strumenti operativi:

piani di lavoro, percorsi assistenziali, modello assistenziale, carichi di lavoro, standard e indicatori assistenziali.

**Per arrivare a gestire il rischio clinico**



# Responsabilità disciplinare dell'infermiere

# Responsabilità disciplinare dell'infermiere

È legata:

- Agli obblighi cui è tenuto in qualità di iscritto al Collegio ed in quanto tale al rispetto del codice deontologico;
- Agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, che lo impegnano in quanto dipendente del SSN
- (Art. 6.1, 6.3 del codice deontologico)

# Responsabilità disciplinare derivante dagli obblighi contrattuali

Emerge nel caso di un comportamento in servizio che non sia conforme agli impegni assunti stipulando il contratto di lavoro (legge n.29/93)

La responsabilità amministrativa-disciplinare riguarda i professionisti dipendenti

# I CODICI DISCIPLINARI

Il professionista è assoggettato ad una serie di codici disciplinari che individuano gli interessi pubblici da perseguire, i comportamenti non desiderati e le relative sanzioni.

**I codici che hanno finalità disciplinari sono:**

- Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (solo per i dipendenti pubblici);
- Codice disciplinare del C.C.N.L.;
- Codice etico-deontologico dei rispettivi Collegi o Ordini.

# I PRINCIPI CODICISTICI

Il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (G.U. 12.07.2003 n. 160) fissa alcuni principi sostanziali e procedurali indissolubili alle quali nessuna norma interna può derogare.

All'Articolo 54, comma 6 e 7,  
al titolo "**Codice di comportamento**" si conferma che

"Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura"

"Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo".

# All'articolo 55, titolato "**Sanzioni disciplinari e responsabilità**" si stabilisce che:

Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, **resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;**

Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, **si applicano l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo (sanzioni disciplinari), della legge 20 maggio 1970, n. 300.**

La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi, salvo diversa normativa.

# Art. 2106 c.c.

## Sanzioni disciplinari

- ┌ L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazioni di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione e in conformità delle norme corporative
- ┌ (Vedi art.7 L. n.300/70; art.55 comma 2 D. Lgs 165/2001)

# ART. 7. (SANZIONI DISCIPLINARI)

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

# ART. 7. (SANZIONI DISCIPLINARI)

- Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale; i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

# Doveri ed obblighi del lavoratore

- Diligenza
- Obbedienza
- Obbligo di fedeltà
- Divieto di concorrenza
- Patto di non concorrenza

# Art. 2104 C.C.

## Diligenza del prestatore di lavoro

- Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale (1176).

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

# Art. 2105 C.C.

## Obbligo di fedeltà

- Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

# Art.2104 c.c.

## Obbedienza

il lavoratore deve "osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende"

# ART. 2125 c.c.

## Il “patto di non concorrenza”

- *consente la stipulazione, tra datore di lavoro e lavoratore, di un patto inteso a prolungare il divieto di concorrenza del lavoratore anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro*

# Casi giudiziari



dott.ssa Marina Lautizi

# Corte dei conti, sentenza 11 marzo 2004 n. 709

- Relativa alla lesione procurata da un infermiere che aveva tentato di rimuovere un corpo estraneo dall'occhio sn di una paziente, spruzzandovi, dietro indicazione medica, del liquido con una siringa munita di ago metallico che, a causa della pressione esercitata dallo stantuffo, si era conficcato nell'occhio, danneggiandolo irrimediabilmente (perdita del visus).

Colpa lieva o  
Colpa grave?

Negligenza  
Imprudenza  
Imperizia

Un infermiere somministra un farmaco prescritto da uno specializzando. Il paziente lamenta un danno biologico.

Di chi è la colpa?



Un paziente psichiatrico si toglie la vita e gli infermieri del reparto vengono chiamati in causa. I medici non hanno mai richiesto la vigilanza e il piantonamento.

Colpa in vigilando

Se il medico non ha prescritto  
il piantonamento  
Se il paziente non è in TSO  
Se il paziente non aveva manifestato  
Intenzioni suicidarie

Non ci può essere colpa in vigilando  
a meno che.....

- Un paziente muore a causa di un embolo prodotto da una flebite al braccio sin. sul quale era presente un ago cannula in sito da 10 giorni. I medici rivolgono la responsabilità al personale infermieristico.

## Di chi è la colpa?

Quando si deve cambiare l'ago?

Chi doveva farlo?

Esiste un protocollo?

L'EBN cosa dice?

Le Linee Guida CDC Atlanta?

Anche se nella UO non ci sono protocolli spetta all'infermiere aggiornarsi sulle migliori evidenze disponibili

# Può l'OSS effettuare terapia in assenza di personale infermieristico?

- non può effettuare terapia in assenza di personale infermieristico in quanto è solo quest'ultimo che può, in caso di presenza in organico di OSS con formazione complementare, indicare a detto personale se somministrare terapie, come e quando.

*Il Presidente Federazione IPASVI*

**Annalisa Silvestro**

# LA FATTISPECIE:

Il medico di guardia impegnato, con l'assistenza di un'infermiera, a prestare cure ad una paziente colpita da coliche renali, ordina ad un infermiere di avvisare con il citofono uno dei due medici internisti che si trovavano al piano di sopra in favore di un marinaio di leva portato di corsa all'ospedale a seguito di un trauma cranico, sennonché inizia uno "**scaricabarile**" mediante il trasferimento dell'ordine ricevuto ad altri colleghi, col risultato che il giovane, restato solo e senza cure ed assistenza per tre ore su una sedia a rotelle, fosse trovato da un poliziotto senza più segni di vita.

# PRINCIPI DI DIRITTO

“Un medico che, in un certo momento, presti la sua opera con la collaborazione di alcuni infermieri ai quali impartisca un ordine il cui significato e la cui rilevanza siano *inequivocabili*, **può legittimamente fare affidamento sulla esecuzione di quell'ordine e ciò a maggior ragione nel caso in cui la semplicità dell'attività richiesta, nella specie, un contatto citofonico che non richiedeva, di certo, particolari attitudini in chi doveva effettuarlo, sia tale da non far neppure sorgere il dubbio che i destinatari dell'ordine non lo abbiano compreso e non lo abbiano eseguito.**

# Posizione di garanzia

- “Gli operatori, medici o paramedici, di una struttura sanitaria sono tutti, ex lege, portatori di una **posizione di garanzia nei confronti dei pazienti affidati**, a diversi livelli, alle loro cure o attenzioni, e, in particolare, sono portatori della posizione di garanzia che va sotto il nome di **posizione di protezione**, la quale, come è noto è contrassegnata dal **dovere giuridico incombente al soggetto, di provvedere alla tutela di un certo bene giuridico contro qualsivoglia pericolo atto a minacciarne l'integrità**”.

# Posizione di garanzia

- "...in un pronto soccorso, ma, il discorso vale anche per ambiti sanitari diversi dal pronto soccorso, l'infermiere, cui sia stato impartito un ordine che, prestando la propria opera, in un certo momento, in una determinata unità operativa, venga a sapere che, in quel momento, il dirigente dell'unità (...) ha impartito un determinato ordine dalla cui esecuzione dipende l'intervento di un sanitario a favore di un paziente, **assume, per quanto riguarda l'esecuzione di quell'ordine e, quindi, le conseguenze che la non esecuzione o la non tempestiva esecuzione di quell'ordine possono determinare, la posizione di protezione, che non può essere legittimamente trasferita ad altri quando l'ordine sia tale da non richiedere più di qualche secondo per poter essere eseguito e, dunque, perché l'infermiere che lo ha ricevuto, lo realizzi nel contesto del proprio orario di servizio.**

# Cass. pen. Sez.IV 13-09-2000, n. 9638

- Per quanto riguarda la mancata esecuzione di eventuali ordini o disposizioni impartiti al personale infermieristico dai medici, secondo la Cassazione questi ultimi possono fare legittimo affidamento sull'esecuzione di tale ordine, *“a meno che particolari contingenze temporali in cui l'ordine venga impartito (ad esempio un fine turno degli infermieri) e prassi ad esse connesse (quale quella di trasferire l'ordine ai subentranti), dal medico conosciute, impongano il controllo sull'esecuzione dell'ordine dato”*.

- Il principio sopra riportato si riferisce ad una fattispecie in cui è stato ritenuto ingiustificato il comportamento di un infermiere che, in prossimità della fine del turno di lavoro, delegava un collega per eseguire l'ordine impartitogli da un medico di chiamare un altro medico, ordine facilmente e rapidamente eseguibile attraverso un citofono.

# LA CONCLUSIONE

- La Corte di Cassazione, cassando le sentenze dei primi giudici, ha mandato assolto il Medico di guardia ed ha, invece, confermato la condanna inflitta dai primi giudici agli infermieri. sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, 2 marzo 2000-13 settembre 2000, n.9638
- ([www.giustizia.it /cassazione/ giurisprudenza/cass2000/cassaz2.html](http://www.giustizia.it/cassazione/giurisprudenza/cass2000/cassaz2.html)).

# LA MORALE

- Mentre in sede civilistica i “padroni” ed i “committenti” sono responsabili, ex art. 2049 c.c., per i “danni arrecati dal fatto illecito” commesso dai loro “domestici e commessi” nell’“esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”, in sede penale, ove vige la natura rigorosamente “**personale**” della responsabilità di ciascun agente, mentre il Medico, alle condizioni sopra esaminate, va prosciolto, il personale infermieristico **non** ha scuse da accampare a giustificazione delle sue omissioni e del suo “scaricabarile”
- **Arianto.it - Apmanagement**

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

